



PROVINCIA
DI LODI

U.O. U.O.4 Sistemi verdi - Servizi a rete - Tutela e valorizzazione dell'ambiente - Pianificazione territoriale provinciale - Protezione civile

Determinazione n° REGDE / 847 / 2019

Lodi 17-09-2019

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE MEDIANTE UN POZZO IN COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO AD USO INDUSTRIALE. CODICE UTENZA LO012911999. RICHIEDENTE: INALCA S.P.A.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Attesa la propria competenza derivante dalla Determinazione Dirigenziale n. 602 del 28/06/2019

VISTI:

l'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" e successive modificazioni;

il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici";

la D.G.R. 13 maggio 1992, n. 22502, con la quale sono stati approvati i nuovi criteri e modalità per la presentazione e l'esame delle richieste di autorizzazione alla ricerca e di concessione delle acque sotterranee;

la D.G.R. 29 dicembre 1999, n. 47582 con la quale è stata approvata la direttiva per la regolarizzazione amministrativa delle piccole derivazioni di acque sotterranee;

l'art. 3, commi 108 e 111, della L. R. 5 gennaio 2000, n° 1 che stabilisce che:

- la Regione esercita le funzioni di pianificazione e programmazione in materia di uso delle risorse idriche, fissa criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche e per la delimitazione e tutela delle aree di salvaguardia del patrimonio idrico, definisce i relativi canoni, rilascia le concessioni di grande derivazione avvalendosi degli uffici tecnici delle Province;
- alle Province sono delegate le funzioni relative al rilascio di autorizzazioni allo scavo di pozzi e agli attingimenti, al rilascio di concessioni relative alle piccole derivazioni d'acqua, alla delimitazione delle aree di rispetto delle captazioni potabili e alla polizia delle acque nelle materie delegate.

il Regolamento Regionale n° 2 del 24.3.2006 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lett. c) della legge regionale 12.12.2003, n°26";

la D.g.r. 28.12.2012 n. IX / 4623 avente ad oggetto: "Approvazione delle modalità operative semplificate per il rinnovo delle piccole derivazioni di acqua sotterranea già concesse con le procedure di cui alla D.g.r. 19 dicembre 1999 n. 47582 in attuazione dell'art. 13 comma 1 della legge regionale 16 luglio 2012 n. 12

Richiamato il DDUO n. 31088 del 2001, con il quale si concedeva alla Soc. Inalca S.p.A. di derivare acqua ad uso industriale in Comune di Ospedaletto Lodigiano mediante 2 pozzi aventi portata

media di 0,35 l/s con disciplinare di tipo C2, pertanto con durata della concessione fino al 10.08.2009;

Vista l'istanza presentata in data 21.01.2009 (prot prov 2483 del 09.02.2009) dalla Soc.Inalca Jbs S.p.A. con sede legale in Comune di Castelvetro (MO) via Spilamberto n. 30/c P.I. 01825020363 tendente ad ottenere il rinnovo della suddetta concessione;

Preso atto che la domanda è stata integrata con nota del 05.04.2019 (prot prov 12131)

Richiamata la nota di avvio del procedimento del 21.02.2019 (prot prov 5679);

Preso atto che l'avviso di domanda è stato regolarmente pubblicato su BURL n. 19 del 08/05/2019 Serie Avvisi e Concorsi. Nel periodo preposto non sono pervenute domande in concorrenza. L'avviso è stato altresì affisso presso l'albo pretorio del Comune di Ospedaletto Lodigiano dal 09.07.2019 al 26.07.2019.

Preso atto che, trattandosi di rinnovo, il progetto di derivazione non è stato sottoposto a procedura di verifica di VIA: la portata massima prevista è pari a 66 l/s.

Preso atto che con nota del 10.07.2019 (prot prov 23408) è stata convocata la Conferenza dei Servizi per la derivazione in oggetto. Alla stessa sono stati regolarmente convocati il richiedente e:

- Comune di Ospedaletto Lodigiano
- Comando 3° Reparto Infrastrutture
- Comando Esercito Lombardia
- Autorità di Bacino del Fiume Po
- Regione Lombardia Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti Energia e Reti Tecnologiche Ricerca Energetica e Attività Minerarie

Nell'ambito della stessa sono pervenuti i seguenti pareri:

Comando Militare: con nota pervenuta in data 31.07.2019 (prot prov 25808) ha espresso nulla contro ai soli fini militari alla realizzazione dell'opera in oggetto purchè i lavori siano eseguiti conformemente alla documentazione presentata.

Preso atto che dall'istruttoria tecnica è emerso quanto di seguito.

Il pozzo utilizzato è così caratterizzato:

- Foglio e mappale: Foglio 5 mappale 102
- Profondità pozzo: 45 m
- Filtri: 20 / 30 m e 35 /40 m
- Diametro perforazione: 600 mm
- Portata massima: 66 l/s

Il consumo idrico verrà distribuito in funzione delle esigenze in ragione dell'80% per la macellazione, 15 % per il raffreddamento degli impianti e 5 % per uso igienico sanitario e potabile.

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria tecnica condotta, di poter assentire il rinnovo della concessione in oggetto;

VISTO l'allegato disciplinare, che costituisce atto unilaterale che contiene le condizioni cui sarà subordinato l'esercizio della derivazione, redatto in conformità a quanto disposto dalla D.g.r. 28.12.2012 n. IX / 4623;

RITENUTO che non sia da acquisire la comunicazione o certificazione antimafia ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;

DATO ATTO che la presente determinazione non è soggetto al controllo ai sensi del comma 32, art. 17, della legge 15 maggio 1997 n. 127;

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente Amministrazione;

Attestata sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

fatti salvi i diritti di terzi

DETERMINA

Recepito le premesse che qui si intendono integralmente riportate e fatti salvi i diritti di terzi:

1. di rinnovare alla Soc.Inalca S.p.A. con sede legale in Comune di Castelvetro (MO) via Spilamberto n. 30/c P.I. 01825020363., la concessione a derivare acqua sotterranea mediante n. 2 pozzi per uso industriale e secondariamente potabile / igienico sanitario in Comune di Ospedaletto Lodigiano ubicato al Foglio 5 mappale 56 per derivare una portata media annua pari a 26 l/sec (ridotta rispetto alla concessione iniziale), una portata massima pari a 35 l/s e un volume annuo pari a 1103760 m3.
2. di accordare la predetta concessione per la durata e la decorrenza prevista dal relativo disciplinare che costituisce atto unilaterale che contiene le condizioni cui sarà subordinato l'esercizio della derivazione, redatto in conformità a quanto disposto dalla D.g.r. 28.12.2012 n. IX / 4623; ;
3. di imporre al Concessionario di:
 - assicurare piena collaborazione all'U.O. Tutela Territoriale della Provincia di Lodi nel corso dei sopralluoghi, che quest'ultimo riterrà di effettuare;
 - adottare tutte le cautele e le misure atte a salvaguardare la pubblica incolumità;
 - adottare tutti gli accorgimenti atti ad assicurare l'uso corretto e razionale delle risorse idriche superficiali;
 - il rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri pervenuti nell'ambito della presente istruttoria che qua si intendono integralmente richiamati;
4. di dare atto:
 - che qualsiasi modifica sia della titolarità della concessione che delle caratteristiche dell'utenza (quantità d'acqua prelevata, modalità di prelievo, utilizzo e restituzione) deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia di Lodi;
 - che la concessione è subordinata al pagamento annuale del canone erariale;
 - che in caso di rinuncia della concessione, affinché il pagamento del canone cessi allo scadere dell'annualità in cui la rinuncia è stata presentata, è necessario il preventivo ripristino dello stato dei luoghi con la documentata chiusura dell'opera di emungimento;
5. di notificare il presente atto a:
 - Soc. Inalca S.p.A.
 - Regione Lombardia – Direzione Generale Risorse e Bilancio Unità Organizzativa Tributi;
 - A.R.P.A. Lombardia;
 - Comune di Ospedaletto Lodigiano

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Ing. Mario Pintaldi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)

PROVINCIA DI LODI
L.R. 16/07/2012 n. 12 art. 13, T.U. 11.12.1933 n. 1775

DISCIPLINARE TIPO

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale originariamente assentita con decreto della Regione Lombardia n. 31088 del 02.12.2001

ART. 1 – QUANTITA' USI; MODALITA' DI ESTRAZIONE DELLE ACQUE

La quantità d'acqua pubblica sotterranea da derivare mediante 2 pozzi è pari a moduli 0,26 (26 l/sec) portata massima pari a 66 l/s volume annuo pari a 1103760 m³. L'acqua prelevata è destinata all'uso industriale, potabile e igienico sanitario.

ART. 2– REGOLAZIONE DELLA PORTATA

Entro un anno dalla data di pubblicazione su BURL del provvedimento di concessione i concessionari utenti hanno l'obbligo di installare idonei strumenti di misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 33 comma 4 del R.R. 2/06. Gli strumenti di misurazione installati, come pure le spese di ogni genere per rilievi, misure di portata e simili, saranno a totale carico dei concessionari e potranno essere verificati periodicamente dall'Autorità concedente. I concessionari si impegnano a trasmettere periodicamente, a loro cura e spese, anche mediante collegamenti informatici, i dati e le misurazioni delle portate emunte agli organi di controllo secondo le modalità che saranno indicate dall'Autorità concedente, fermo restando l'obbligo della trasmissione annuale alla Provincia della denuncia dei quantitativi d'acqua derivati ai sensi della d.g.r. n. 3235/2001 così come modificata dalla d.g.r. n. 12194/2003. L'autorità concedente si riserva la facoltà di ingiungere ai concessionari la costruzione di tutte quelle opere, da eseguire entro il termine che verrà fissato, che a suo insindacabile giudizio si rendessero necessarie per garantire il non supero della portata di competenza.

ART. 3 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Le concessioni sono rilasciate con salvezza dei diritti dei terzi, nei limiti della disponibilità dell'acqua e con la specificazione che, in caso di periodi di carenze idriche, il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo da parte dell'autorità concedente e da parte della pubblica amministrazione per la diminuzione delle portate derivate causate dalla ridotta disponibilità della risorsa, anche in caso di provvedimenti eccezionali d'urgenza adottati dalla pubblica amministrazione.

I concessionari hanno l'obbligo di eseguire, a loro cura e spese, in ogni tempo durante la vigenza della concessione ed in qualsiasi eventualità, qualunque tipo di lavori atti alla buona conservazione delle infrastrutture e dei manufatti ed impedire danni nei confronti di terzi. I concessionari saranno comunque responsabili, sia nei riguardi dell'Amministrazione concedente che verso terzi, di ogni pregiudizio o danno che potrà determinarsi in qualsiasi momento ed in qualsiasi situazione, cagionata dal cedimento parziale o totale delle strutture. L'autorità concedente è, in ogni caso, ritenuta sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi e cagionati dalla mancata o insufficiente manutenzione delle opere su indicate.

Nessuna modifica dei manufatti di presa, utilizzazione e restituzione potrà essere effettuata senza il preventivo nulla consenso dell'Autorità concedente.

L'Autorità concedente avrà facoltà di procedere a sistematiche misurazioni di portata nonché di esercitare un controllo periodico e regolare degli impianti.

I concessionari saranno tenuti, a loro spese, ad eseguire le constatazioni e le misurazioni che

l'Autorità concedente riterrà necessarie, fornendo ed installando tutti gli apparecchi di misura che dalla medesima saranno richiesti ed a permettere ai funzionari il libero accesso alle opere e agli impianti relativi alle concessioni, a norma dell'art. 42 del T.U. 1775/1933.

ART. 4 – GARANZIE DA OSSERVARSI

Le quantità di acque emunte dovranno essere sempre commisurate alla possibilità di risparmio, di riutilizzo e di riciclo della risorsa, all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili.

Le acque di scarico dovranno essere qualitativamente conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e tali da non pregiudicare il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di tutela ambientale in attuazione delle indicazioni contenute nel Piano di Tutela delle Acque.

Le camerette e i locali avanzozzo dovranno essere mantenuti puliti ed asciutti e dovranno, altresì, essere adottate tutti gli accorgimenti atti a proteggere il pozzo dalle contaminazioni ambientali dirette.

ART. 5 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

Le concessioni sono nominali, pertanto non potranno essere cedute ad altri senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall'Autorità concedente con le modalità stabilite dall'art. 31 del R.R. 2/06.

Nel caso di interventi rifacimenti, potenziamenti o modifiche dell'assetto dei pozzi rispetto a quanto in essere all'atto del rilascio della concessione, dovrà essere acquisita preventivamente l'autorizzazione da parte dell'Autorità concedente.

Entro un anno dalla data di sottoscrizione del disciplinare, i concessionari dovranno provvedere all'installazione, in prossimità dell'opera di presa, di un cartello di identificazione della concessione i cui contenuti dovranno essere preventivamente concordati con l'Autorità concedente.

I concessionari dovranno garantire l'osservanza delle norme di tutela delle acque, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

ART. 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE

Salvo i casi di rinuncia, di decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 10 successivi e continui decorrenti dal 01 gennaio 2013, pertanto fino al 31.12.2022.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse anche in relazione alla tutela della qualità, quantità e uso della risorsa idrica, essa sarà rinnovata con quelle modificazioni che, per variate condizioni dei luoghi, del fabbisogno idrico e della disponibilità di acque sotterranee, si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicherà quanto disposto dall'art. 39 del R.R. 2/06.

ART. 7 – CANONE

Il codice identificativo (ID Pratica) della derivazione in oggetto è: **LO012911999.**

Fatta salva la regolarizzazione dei canoni arretrati, il concessionario corrisponderà alla Tesoreria della Regione Lombardia, di anno in anno anticipatamente, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione stessa il canone annuo in ragione della quantità d'acqua oggetto della presente concessione e del relativo uso indicato nel provvedimento di concessione.

ART. 8 – PAGAMENTI E DEPOSITI

Il concessionario ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze, di aver effettuato:

- ✓ il pagamento delle spese di istruttoria;
- ✓ il pagamento del contributo idrografico;
- ✓ il pagamento di idonea cauzione pari a Euro 6416,99 così come previsto dall'art. 19 comma 4 del R.R. 2/06 la cauzione sarà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione

✓ nonché di essere in regola con il pagamento dei canoni pregressi

Restano poi a carico del Concessionario tutte le spese inerenti alla concessione, per registrazioni, copia dei disegni, di atti, di stampe, etc.

ART. 9 – RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre alle condizioni contenute nel presente Disciplinare il Concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del R.D. 11.12.1933 n° 1775, del Regolamento Regionale n°2/2006, del Programma di Tutela e Uso delle Acque Pubbliche (P.T.U.A.) della Regione Lombardia, nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti la tutela del patrimonio idrico, l'agricoltura, l'igiene, la sicurezza pubblica, la salvaguardia delle acque dall'inquinamento (D.Lgs. n°152/2006, Ordinanza del Ministero della Sanità del 02/09/1996), per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

ART. 10 DOMICILIO LEGALE

Per ogni effetto di legge i concessionari eleggeranno il proprio domicilio legale presso le sedi indicate nell'atto di concessione che approva il presente disciplinare.